

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 776

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per la funzione pubblica

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(STANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2001

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, pur inserendosi in un percorso di semplificazione già avviato nella precedente legislatura, in quanto costituisce una delle leggi di semplificazione annuali previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, introduce alcune sostanziali novità sui meccanismi da adottare.

Infatti, il presente disegno di legge ha la funzione - quadro di «norma madre», contenente l'indicazione dei metodi e degli schemi procedurali che, di anno in anno, saranno utilizzati per gli obiettivi del «riassetto normativo».

Il nuovo scopo che si vuole raggiungere con il riassetto, e con il suo prodotto finale, il codice, è quello di dar luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assestamento della materia che, da un lato, ponga remore ad un'interessante e variegata produzione normativa e, dall'altro, offra agli operatori e agli utenti in genere certezza di regole e una chiara strumentazione normativa. Del resto, per pervenire a tali risultati non può essere considerato sufficiente lo strumento del testo unico, come mera raccolta e coordinamento di norme esistenti, ma è necessario uno strumento cui l'ordinamento attribuisca potere innovativo; da qui il ricorso al decreto legislativo per le norme primarie e, laddove reso necessario dalla materia oggetto del riassetto, dai regolamenti di delegificazione.

Infatti, lo strumento del testo unico ha, per sua natura, un carattere essenzialmente conservativo dell'assetto esistente, perché è volto ad eliminare soltanto una situazione formale di dispersione e di disordine normativo, mediante la riduzione in un unico testo (il testo unico) delle norme sparse esistenti

che regolano la materia. In questa attività i margini di innovazione sono necessariamente modesti, potendo consistere soltanto nell'attualizzazione dei procedimenti e nell'integrazione reciproca delle norme (cd. «coordinamento formale e semplificazione procedimentale»).

Il presente disegno di legge sostituisce allo strumento del testo unico quello della delega legislativa ordinaria, che, anziché conservativa, è realmente innovativa dell'ordine esistente, perché con essa si può modificare la disciplina di sostanza che regola i poteri amministrativi e i rapporti con il cittadino. Dal punto di vista della tecnica legislativa, quindi, la delega legislativa ordinaria è lo strumento con cui si può compiere l'attuazione di un indirizzo politico autenticamente innovativo e perseguire un obiettivo di effettiva liberalizzazione sostanziale.

Nella presente «legge madre» vengono indicati criteri e principi direttivi aventi natura generale, *ex* articolo 76 della Costituzione, da utilizzare nella formulazione delle deleghe legislative per il riassetto, mentre per i criteri specifici si rimanda alle singole deleghe legislative contenute nelle successive leggi di semplificazione e riassetto. I criteri e le finalità orientativi indicati nel presente disegno di legge, obbligano a una riduzione della normativa vigente non solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa (vale a dire con riduzione effettiva dei poteri della pubblica amministrazione nei settori che si intende liberalizzare) e consentono una consapevole classificazione giuridica ed economica della natura e degli effetti delle pubbliche funzioni esercitate dai vari centri di amministrazione.

In questo nuovo panorama normativo, cambia anche il procedimento con cui si per-

viene all'elaborazione annuale della legge di semplificazione e riassetto normativo; infatti, entro il 30 aprile di ogni anno i Ministri sono chiamati a formulare le proposte di intervento (cioè materie del proprio settore di competenza in cui si avverte la necessità di un riassetto normativo), che confluiscono nel programma di priorità di interventi deliberato dal Consiglio dei ministri. Quest'ultimo rappresenta il contenuto del disegno di legge di semplificazione e riassetto normativo, che sarà presentato al Parlamento entro il 31 maggio di ogni anno, insieme ad una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

Come si evince dal combinato disposto dei commi 1, 5 e 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come riformulato dal presente disegno di legge, un ruolo di assoluta rilevanza viene riconosciuto ai Ministeri di settore sia nell'individuazione delle priorità, sia nella elaborazione dei provvedimenti normativi, sia nella partecipazione attiva alla realizzazione degli obiettivi fissati. Tuttavia, il lavoro di coordinamento necessario per l'elaborazione del disegno di legge di semplificazione, previa definizione del programma di priorità di interventi, si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che, anche nella fase di attuazione del programma di semplificazione e riassetto normativo, mantiene un ruolo di coordinamento e impulso, laddove non addirittura sostitutivo in caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, il sistema si basa su una completa titolarità e responsabilità del riassetto per materie in capo ai singoli Ministeri con una «cabina di regia» costituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si dà conto di seguito del contenuto dei singoli articoli:

Articolo 1

Enuncia il principio base del disegno di legge 2001. Come già illustrato nella parte generale della relazione, sostituendo l'arti-

colo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sancisce il passaggio da un sistema di semplificazione procedimentale ad un modello di riassetto di intere materie, da attuare con decreti legislativi e regolamenti, di esecuzione e di delegificazione. Questi ultimi, inoltre, sono strumento esclusivo di intervento per quelle materie, nelle quali non è possibile il riassetto teso alla liberalizzazione, in quanto si tratta di funzioni mantenute in capo allo Stato (si veda la lettera e) del comma 3: difesa nazionale, ordine e sicurezza pubblica, amministrazione della giustizia, regolazione dei mercati e tutela della concorrenza).

Nella nuova formulazione dell'articolo 20 vengono anche indicati criteri e principi direttivi aventi natura generale, ex articolo 76 della Costituzione, da utilizzare nella formulazione delle deleghe legislative per il riassetto, mentre per i criteri specifici si rimanda alle singole deleghe legislative contenute nelle successive leggi di semplificazione e riassetto. È importante evidenziare tra questi principi e criteri direttivi quello della codificazione, quale strumento per ricondurre ad un'unità, innovandola, tutta la legislazione che regola la materia, oggetto di riassetto, nonché quello di cui alla lettera e) del comma 3 del nuovo articolo 20, ispirato al principio della liberalizzazione.

Articolo 2

Conferisce una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione. Nella norma in esame vengono poi fissati i criteri ed i principi cui dovrà attenersi il legislatore delegato; merita particolare attenzione il richiamo alla definizione dei compiti e delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con la legislazione vigente e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore, nonché la previsione di

coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato. La previsione di tale delega nasce dall'esigenza di garantire a tutti gli operatori del settore della redazione di testi normativi di poter disporre di uno strumento di lavoro esaustivo, cui far riferimento nello svolgimento della propria attività.

Inoltre, sulla base del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 4 ottobre 2001, nell'articolo 2 è stata inserita la previsione di forme di concertazione con le regioni e le autonomie locali, sotto forma di osservazioni e adozioni di strumenti comuni in materia di qualità della regolazione.

Articolo 3

Gli articoli da 3 a 7 rappresentano la prima applicazione del meccanismo previsto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come riformulato dalla presente legge. Infatti, negli articoli in esame si prevedono le prime cinque deleghe per il riassetto in settori considerati prioritari dai Ministri competenti.

In particolare, l'articolo 3 prevede una delega legislativa per il riassetto della materia della sicurezza e tutela dei lavoratori, indicata come priorità di intervento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, si sottolinea che numerose e importanti direttive comunitarie in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sono state recepite nel nostro ordinamento giuridico, a partire dai primi anni Novanta.

Tali norme si sono sommate ad un precedente corpo normativo, tuttora vigente, improntato a differenti principi di logica giuridica. Proprio la compresenza di leggi vecchie di decenni con il nuovo impianto comunitario rappresenta la prima e più importante giustificazione della necessità di coordinare e armonizzare tutta la materia.

Quest'ultima non è la sola motivazione che induce all'intervento previsto dalla pre-

sente norma. Infatti, la legislazione che ha recepito le numerose direttive europee è stata, per molti versi, complicata e burocratizzata, tanto che nella sua pratica attuazione stenta a portare effettivi benefici concreti al fenomeno infortunistico e delle tecnopatie. Infatti, nel corso del 2000, secondo dati di una ricerca del Centro studi investimenti sociali (CENSIS), commissionata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) gli infortuni sono saliti dell'1,2 per cento sfiorando il milione di casi, distribuiti in tutti i settori produttivi e riguardanti sia i lavoratori uomini sia le donne. Anzi per quest'ultime si registra un aumento, rispetto al 1999, di circa 4.000 unità (dal 22 per cento al 24 per cento del totale).

Inoltre, sono del tutto assenti, nelle attuali norme, criteri prevenzionistici specifici, anche in chiave promozionale, per le piccole e medie imprese e per il settore dell'agricoltura.

Va, poi, notato che la nuova normativa sulla sicurezza è stata interpretata più in chiave repressiva che preventivo-consulenziale e, quindi, poco orientata verso la creazione di buone prassi che si traducessero in reale aiuto alle imprese anche sotto il profilo organizzativo e gestionale. Tutto questo ha favorito un altro fenomeno negativo: un aumento del lavoro sommerso, perché gli adempimenti di sicurezza sono tali e tanti che inducono all'elusione ed al lavoro in nero.

Ma v'è di più: infatti, manca ancora sufficiente chiarezza e, quindi, certezza del diritto, in materia di applicazione soggettiva delle norme. Ciò vale, soprattutto, con riferimento alle emergenti e sempre crescenti tipologie di lavoro alternative al modello tradizionale dell'impiego a tempo pieno, a tempo indeterminato e svolto in ambito aziendale. Si pensi alla lacuna costituita dalla mancata regolamentazione delle norme a tutela dei telelavoristi e dei collaboratori coordinati e continuativi.

Infine, appare necessario conferire maggiore chiarezza alla carente regolamentazione in materia di obblighi contravvenzionali delle macchine, di rinvio a norme tecniche e di libera circolazione delle macchine certificate CE, nonché rimodulare il rapporto tra sanzioni contravvenzionali e amministrative, riesaminando le fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti erroneamente equiparate, quanto ad ampiezza delle fattispecie, a quelle a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.

Articolo 4

Il Ministero delle attività produttive ha indicato alcune priorità di intervento, individuando talune materie che necessitano di riassetto normativo. Il primo di questi settori è quello delle assicurazioni, oggetto della delega contenuta nel presente articolo.

Infatti, l'evoluzione che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore delle assicurazioni, sia dal punto di vista della normativa, sia degli scenari economici ed organizzativi nei quali operano i soggetti interessati, rende oramai necessario procedere ad un'organica sistemazione della relativa disciplina. A tal fine, si è manifestata l'esigenza di procedere ad una riflessione sull'assetto da dare alla materia assicurativa, più che limitarsi alla mera raccolta, in un'unica sede legislativa, della normativa succedutasi nel tempo. L'obiettivo a cui tendere, in altre parole, è una disciplina ragionata della materia in questione, che evidenzii alcuni «principi guida» rispetto ai quali valutare i comportamenti di chi è tenuto - a vario livello - alla loro osservanza. Nel procedere in siffatto modo, se occorre tenere conto delle peculiarità della materia assicurativa, per un altro verso devono trovare applicazione principi ormai comuni nell'ordinamento, nonché imposti in sede comunitaria. La tutela dei consumatori, e in genere dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa connessa alla

stipulazione delle polizze; l'effettiva concorrenza tra le imprese; la corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle stesse e ciò in specie con riferimento ai gruppi assicurativi e alle partecipazioni in imprese assicuratrici. Questa è la ragione per cui questi principi sono stati indicati come i criteri a cui il legislatore delegato dovrà attenersi per portarli a sistema nel nuovo riassetto della materia.

Articolo 5

Un'altra priorità di intervento indicata dal Ministero delle attività produttive è quella relativa al riassetto della materia degli incentivi alle attività produttive, la cui delega è oggetto della presente norma.

Al riguardo, si segnala che la politica di sostegno alle attività produttive è stata caratterizzata, negli ultimi decenni, da una frammentaria e non coordinata legislazione che ha reso difficile per gli utenti l'utilizzo dei fondi disponibili ed estremamente farraginoso e pesante il meccanismo burocratico. Inoltre, l'intervento di norme comunitarie ed internazionali che sono andate a incidere sulla stessa materia, nonché la devoluzione alle regioni di gran parte delle attività ad essa connesse, sebbene realizzi quell'avvicinamento dello Stato ai cittadini, che è il principio ispiratore del decentramento, ha reso ancora più confuso l'intero sistema, suddividendo le competenze tra un numero sempre maggiore di attori. Alle difficoltà riscontratesi si è cercato di porre rimedio con il ricorso sempre più frequente alla delegificazione e alla produzione di direttive e circolari esplicative che, se da un lato hanno tentato di dare chiarezza e flessibilità alla gestione degli aiuti, d'altro lato hanno senz'altro contribuito ad incrementare la mole di disposizioni incidenti sulla materia.

Tutto ciò rende opportuno un intervento di riassetto su tutte le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni alle imprese, al fine di fornire agli utenti uno strumento unitario e di facile consultazione per verificare gli

strumenti pubblici disponibili per lo sviluppo delle attività produttive e il rilancio dell'economia.

Con la norma in esame, infatti si delega il Governo ad emanare, entro sei mesi, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni in tema di incentivi alle attività produttive secondo i nuovi principi e criteri dettati dall'articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, nonché secondo principi e criteri direttivi specifici ispirati agli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo, nonché in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti e delle competenze regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al mantenimento alla normativa primaria dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi, delegificando tutte le norme procedurali e adeguando le disposizioni applicative al quadro di intervento pubblico in favore delle imprese, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).

Articolo 6

Con riferimento alla materia dell'energia, ulteriore settore su cui esercitare il riassetto, indicato dal Ministero delle attività produttive, la disposizione in esame prevede una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, in modo da rendere organica e armonizzata, nonché accessibile, la ponderosa e stratificata legislazione che si è formata nel settore, attraverso anche l'intersecarsi di norme di diritto interno e di norme e principi di diritto comunitario che, in alcuni casi, come ad esempio per il mercato elettrico, hanno portato ad un radicale cambiamento dei principi, dei soggetti e della tipologia di atti. Mutamento che, sul piano istituzionale, è stato caratterizzato anche dal recente conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, previsto dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Scopo del proposto riassetto normativo è quello di fornire un valido e adeguato strumento per lo svolgimento dell'attività di impresa nel settore, fornendo, al contempo, un quadro unitario e accessibile per gli utenti e i consumatori. Punti essenziali del riassetto sono:

1. l'articolazione della normativa in materia energetica per materie, quali l'elettricità, il gas, il petrolio nelle sue diverse componenti dell'*upstream* (attività di proposizione, ricerca e coltivazione), del *downstream* (di affinazione) e della distribuzione, le fonti rinnovabili e il nucleare, per gli aspetti concernenti, in particolare, il trattamento dei rifiuti, nonché l'uso razionale dell'energia, anche nei riguardi del consumatore finale, con particolare riferimento agli impianti termici;

2. l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali per i quali non sia previsto l'esercizio di poteri facoltativi da parte dello Stato;

3. la promozione della competizione per consentire una ancora più rapida accentuazione del processo di liberalizzazione dei mercati del gas e dell'elettricità;

4. la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, conformemente anche agli obiettivi fissati nel DPEF, di sviluppo e supporto soprattutto per le piccole e medie imprese.

Articolo 7

L'articolo 7 prevede una delega al Governo per il riassetto delle seguenti materie:

- a) utilizzo dell'informatica nella documentazione amministrativa;

- b) firma elettronica;

- c) compiti e organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che operano nel settore informatico. Il riassetto di tali materie, indicate come priorità di intervento dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, è volto a realizzare i più urgenti interventi per conseguire

l'obiettivo del nuovo Governo di una svolta nel settore dell'innovazione e delle tecnologie, *in primis* attraverso l'uso dell'informatica.

Occorre, al riguardo, procedere alla revisione della disciplina vigente sulla documentazione amministrativa e sulla firma elettronica, riconsiderando tra l'altro le funzioni precedentemente affidate all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in tali settori nonché ristrutturando l'organizzazione complessiva degli organismi collegati alla Presidenza del Consiglio ed operanti nel campo dell'informatica.

Al fine di evitare l'apertura di un contenzioso con le istituzioni comunitarie, il Governo sta già predisponendo gli interventi più urgenti per attuare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, adempimento che avrebbe dovuto essere completato entro il 19 luglio di quest'anno e previsto dalla legge comunitaria 2000 - legge 29 dicembre 2000, n. 422 - entrata in vigore ai primi di febbraio di quest'anno.

In aggiunta, tuttavia, a quanto si potrà e si dovrà realizzare in attuazione della normativa di recepimento della suddetta direttiva - che peraltro renderà già necessaria una serie di modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche per quanto concerne i compiti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) - si palesa la necessità di avviare contestualmente un più ampio intervento legislativo e regolamentare per adeguare anche numerose altre disposizioni alla nuova strategia che il Governo intende realizzare nel settore, tenendo conto in primo luogo delle innovazioni rapidamente sviluppatesi nel panorama tecnologico, con possibilità di sviluppo di tutto rilievo non individuate e non individuabili nel momento in

cui il legislatore italiano si è posto all'avanguardia con una normativa di settore che poneva il nostro paese tra i primi nell'affrontare questa importante tematica.

Si tratta, tuttavia, di una materia che richiede continui e tempestivi aggiornamenti, soprattutto nella prospettiva della priorità che il Governo in carica riconnette al disegno di collocare l'Italia ai primi posti in Europa non soltanto sul piano della «primogenitura normativa», ma anche, e soprattutto, in ordine all'effettivo sfruttamento delle immense risorse che la tecnologia informatica offre allo sviluppo del paese.

La delega in oggetto, pertanto, è rivolta alla predisposizione degli interventi legislativi e regolamentari più necessari ed urgenti per realizzare il suddetto obiettivo e consentire all'Italia di riassumere, nello scenario comunitario e mondiale, il ruolo e la posizione che le sue potenzialità le consentono di raggiungere, nell'ambito del disegno politico di rilancio e di sviluppo economico che il nuovo Governo intende perseguire con la massima decisione.

Articolo 8

In osservanza alla raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che, alla luce di eccellenti esperienze avviate presso alcuni paesi dell'Unione europea, ha invitato l'Italia ad estendere i meccanismi di regolazione anche ad organi amministrativi con funzioni regolatorie che siano fuori dal circuito tradizionale Parlamento - Governo, la norma in esame estende agli atti di competenza delle autorità amministrative indipendenti che svolgano funzioni di controllo, vigilanza o regolatorie l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), già prevista dalla legge 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, anche agli atti delle Autorità amministrative indipendenti, aventi natura di atti amministrativi generali, di programmazione e pianificazione e, comunque, regolatori, si applica l'AIR, cioè

l'insieme di attività che le autorità realizzano nel corso della progettazione di tali atti, al fine di verificare *ex ante* l'opportunità di una regolamentazione ovvero a valutarne, in termini di vantaggi e svantaggi, di benefici e costi, gli effetti sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Articolo 9

La norma in esame interviene sotto diversi aspetti sull'attività della Corte dei conti, per rafforzarne il compito istituzionale, e sull'accesso a tale magistratura.

Al fine di semplificare l'*iter* di approvazione degli atti normativi di Governo, il comma 1 prevede che il parere contabile, reso dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi sia reso in quarantacinque giorni, con possibilità di interruzione del termine stesso una sola volta, laddove si renda necessaria la richiesta di ulteriori elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. Tale previsione, del resto, ravvicina i termini e uniforma le modalità di rilascio del parere contabile rispetto agli altri pareri previsti sugli atti normativi del Governo.

La previsione di cui al comma 2 è volta ad attribuire alla Corte dei conti, ad integrazione del disposto dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, il compito di riferire al Parlamento sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalle legge di delegazione. Visto lo spostamento dell'asse decisionale, cui si è assistito negli ultimi anni, dalle leggi ai decreti legislativi, è necessario consentire alla Corte di poter procedere alla suddetta valutazione della congruità, nonché all'analisi dell'effettivo rispetto della clausola di «neutralità finanziaria» che ricorre con grande frequenza nelle norme di delega. Tale previsione risponde

al fine di scongiurare che il mancato aggiornamento della normativa contabile rispetto all'evoluzione dei processi di formazione delle norme di spesa determini una perdita di significatività dei referti della Corte e il conseguente affievolimento delle garanzie poste a tutela degli equilibri della finanza pubblica.

Il comma 3, che ripropone il contenuto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, non convertito per decorso dei termini, è inteso a realizzare una più vasta partecipazione al concorso per referendario della Corte dei conti, oggi limitata solo ai dipendenti ministeriali. Del resto, la previsione normativa in esame risponde a due esigenze fondamentali: da un lato uniformare le norme sull'accesso alla magistratura contabile con quelle previste per l'accesso alla magistratura del Tribunale amministrativo regionale (TAR) e del Consiglio di Stato (che consentono la partecipazione al concorso anche ai dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali) ed evitare l'esclusione dal concorso di personale che, per effetto di discipline sopravvenute, ha perso lo *status* di dipendente statale (ad esempio i segretari comunali); d'altro lato rispondere all'esigenza sorta a seguito della legge n. 127 del 1997, che ha esteso (articolo 3, comma 8) l'accesso alla magistratura contabile anche ai laureati in discipline economiche e statistiche.

Articolo 10

È istituito presso il Ministero delle attività produttive il registro elettronico degli adempimenti amministrativi per le imprese, un sito informatico che consente la ricognizione completa delle formalità burocratiche richieste per l'avvio e l'esercizio di un'attività di impresa. Sulla base degli emendamenti richiesti dalle regioni in sede di Conferenza unificata, il registro è articolato in sezioni su base regionale. Trattasi di una misura di

e-gouvernement che, sul modello di altri paesi (ad esempio Francia e Messico), raccomandato dall'OCSE per i risultati ottenuti, eviterà all'imprenditore di doversi recare frequentemente presso uffici pubblici soltanto per conoscere quali sono gli adempimenti amministrativi richiesti per l'esercizio della propria attività. Del resto, la pubblicazione sul sito anche della modulistica consente all'impresa di svolgere gran parte della attività amministrativa richiesta in via elettronica.

Alla luce dell'attuale decentramento amministrativo, un unico registro elettronico presso l'amministrazione centrale, incentrato sugli adempimenti amministrativi cui l'imprenditore deve adempiere nei suoi rapporti con le amministrazioni centrali non poteva essere considerato esaustivo di tutti gli adempimenti che caratterizzano l'avvio e l'esercizio di un'attività di impresa. Per questa ragione la norma prevede la possibilità per gli enti locali di avvalersi di tale registro, per i servizi pubblici da loro gestiti.

Infine, degna di nota è l'estensione, prevista dal comma 2, degli obblighi di comunicazione degli adempimenti amministrativi e di trasmissione della modulistica al registro anche ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici.

Articolo 11

È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati cui viene affidato il compito di raccogliere ed aggiornare, anche alla luce della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, tutta la normativa in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La norma persegue il fine di creare uno strumento di consultazione per l'utente e per l'addetto ai lavori, particolarmente utile proprio per la garanzia di aggiornamento, insita nella sua tenuta, realizzata in tempo reale rispetto alle tornate contrattuali.

Articolo 12

La norma in esame, come alcune delle precedenti, nasce dall'esigenza di adeguarsi a talune raccomandazioni formulate dall'OCSE nell'ambito dell'opera di *review* del sistema italiano di regolazione. Pertanto, sulla base di una specifica raccomandazione OCSE in materia di strumenti *e - democracy*, la norma introduce nell'ordinamento la possibilità, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di pubblicare, su sito telematico, le notizie e i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando, contestualmente, la partecipazione dei cittadini, le cui modalità di interazione saranno stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 13

Per evitare che si determini un vuoto normativo tra l'entrata a regime del nuovo meccanismo del riassetto e la cessazione dell'operatività del precedente meccanismo di coordinamento di norme, mediante lo strumento del testo unico, la norma in questione provvede:

a) ad anticipare i termini per la presentazione del disegno di legge di semplificazione e riassetto per il 2002;

b) a tenere ferma l'applicazione dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, fino al 31 dicembre 2001, facendo salve le procedure e gli effetti di queste ultime già avviate ai sensi dell'articolo 7, che siano arrivate ad un punto significativo dell'*iter* procedurale di approvazione: la richiesta del parere al Consiglio di Stato, previa deliberazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri.

Articolo 14

L'articolo concerne gli oneri e i relativi mezzi di copertura finanziaria, per il cui commento si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria.

Articolo 15

L'articolo 15, al comma 1, prevede le necessarie abrogazioni per coordinare le nuove disposizioni con la normativa vigente.

In particolare, i commi 2 e 3 recepiscono i risultati di un'istruttoria compiuta dal Nucleo per la semplificazione delle norme e delle

procedure, che ha verificato con i Ministeri competenti il venire meno della sussistenza dei motivi di semplificazione di procedimenti amministrativi, già ricompresi nell'attività di delegificazione e semplificazione procedimentale di cui alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 8 marzo 1999, n. 50, e 24 novembre 2000, n. 340.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) *Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

La legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, 8 marzo 1999, n. 50, e 24 novembre 2000, n. 340, hanno dato avvio ad un complesso processo di trasformazione dell'amministrazione pubblica e della sua azione, con particolare attenzione alla delegificazione, alla riduzione dei tempi e alla semplificazione delle fasi dei procedimenti amministrativi, dettando disposizioni dirette a migliorare i rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e i soggetti economici, nonché ad uniformare l'attività della amministrazione stessa ai principi di economicità ed efficacia.

Con il presente disegno di legge, la nuova tecnica adottata è quella del riassetto normativo, che mediante l'adozione di decreti legislativi e regolamenti di esecuzione, interviene in ciascuna delle materie, indicate annualmente dal Governo come prioritarie, non soltanto semplificando i singoli procedimenti amministrativi (come si era fatto fino ad ora), ma innovando la materia stessa, attraverso una riduzione effettiva dei poteri della pubblica amministrazione, con l'eliminazione generalizzata di autorizzazioni e di misure che limitino la libertà contrattuale. Per il raggiungimento di tale fine, si abbandona lo strumento del testo unico, come mera raccolta e coordinamento di norme esistenti, per passare allo strumento del «codice», in cui saranno raccolte tutte le norme che regolano il settore, dopo la liberalizzazione dello stesso.

Il nuovo sistema del riassetto normativo si basa sui seguenti principi:

a) ogni anno la legge di semplificazione e di riassetto, che è presentata al Parlamento contestualmente ad una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto, contiene una serie di deleghe legislative al Governo per intervenire nelle materie indicate come priorità da ciascun Ministero;

b) per le materie individuate come oggetto del riassetto sono emanati decreti legislativi per la normativa primaria e regolamenti, ex articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2000, n. 400, per la normativa regolamentare;

d) nella presente «legge madre» vengono indicati criteri e principi direttivi aventi natura generale, ex articolo 76 della Costituzione, da utilizzare nella formulazione delle deleghe legislative per il riassetto, mentre per i criteri specifici si rimanda alle singole deleghe legislative contenute nelle successive leggi di semplificazione e di riassetto;

e) tra i criteri per le deleghe legislative, si segnala il criterio guida per la liberalizzazione – eliminazione generalizzata di autorizzazioni e delle misure che limitino la libertà contrattuale –;

f) una volta liberalizzato il settore, mediante il riassetto normativo, si può redigere «il codice» dell'intera materia;

g) nelle funzioni riservate allo Stato, che non sono oggetto di riassetto e liberalizzazione (esempio ordine pubblico, amministrazione della giustizia) si può continuare ad intervenire mediante semplificazione procedimentale;

h) un ruolo di assoluta rilevanza viene riconosciuto ai singoli Ministeri sia nell'individuazione delle priorità, sia nella elaborazione dei provvedimenti normativi, sia nella partecipazione attiva alla realizzazione degli obiettivi fissati; si affianca il ruolo della Presidenza del Consiglio come «cabina di regia», che provvede al lavoro di coordinamento e impulso nella fase di elaborazione del disegno di legge di semplificazione e nell'attuazione del riassetto, laddove non addirittura sostitutivo in caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni.

Siffatti cambiamenti comportano necessari adattamenti della normativa precedente. Infatti, si è intervenuto sostituendo l'intero articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, caposaldo del sistema di semplificazione procedimentale – delegificazione e abrogando l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che prevedeva la redazione dei testi unici.

B) *Necessità dell'intervento normativo*

Il presente disegno di legge concretizza l'obbligo annuale del Governo di presentare al Parlamento il disegno di semplificazione, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni.

La portata innovativa che si è voluta attribuire al presente testo nasce dalle seguenti considerazioni.

In tale contesto evolutivo, una particolare attenzione per la qualità della regolazione impone certamente una riorganizzazione dell'azione di Governo secondo regole flessibili e snellimento delle procedure, ma anche riduzione della quantità di regolamentazione presente nell'ordinamento, non essendosi dimostrate sufficienti a questi scopi le sole tecniche della semplificazione e della delegificazione.

Queste ultime, infatti, come l'esperienza dell'attività regolamentare degli ultimi anni ha dimostrato, di per sé non implicano una riduzione dello *stock* normativo, ma solo l'abbassamento del grado delle fonti: si rischia il passaggio da una «iper-legislazione» ad una «iper-regolamentazione».

Pertanto, ad una mera operazione di semplificazione procedimentale si è preferito un nuovo meccanismo di riassetto della normativa in determinate materie, che consenta anche la liberalizzazione delle stesse, dando all'operazione di semplificazione una valenza giuridica più forte.

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario, ma risponde alla necessità di adeguare la normativa interna alla normativa comunitaria (è uno dei criteri indicati per ogni delega legislativa), nonché alle raccomandazioni e ai pressanti inviti delle istituzioni comunitarie e internazionali (come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE) per il miglioramento della qualità e dei meccanismi della regolazione e per l'introduzione di nuove misure di *e-governement*.

D) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

L'adeguamento dei suddetti strumenti normativi non pone alcuna questione in merito alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, in quanto le stesse restano disciplinate e garantite da altre fonti legislative, in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle norme di attuazione degli statuti speciali.

2. ELEMENTI DI DRAFTING NORMATIVO

A) *Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo*

Nel presente disegno di legge non sono state introdotte nuove definizioni normative. Infatti, il nuovo meccanismo del riassetto si basa su strumenti giuridici noti quali il decreto legislativo, i regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la codificazione.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni*

I riferimenti normativi presenti nel testo tengono conto delle successive modificazioni subite dai medesimi.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti*

Si è ricorso alla tecnica della novella legislativa in due soli articoli del presente disegno di legge: articolo 1 e articolo 9. Per quanto concerne l'articolo 1, il ricorso alla novella era obbligato dalla scelta tecnico-legislativa di passare dal sistema della semplificazione procedimentale al nuovo sistema della semplificazione e del riassetto. Infatti, l'articolo 1

ha interamente sostituito l'articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, che prevedeva il meccanismo precedente.

Per quanto concerne l'articolo 9, relativo ad alcune modifiche dell'attività della Corte dei conti e dell'accesso a tale magistratura, si è ricorsi alla tecnica della novella nel seguente modo:

– è stato aggiunto un periodo all'articolo 11-*ter*, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

– sono state modificate alcune parole dell'articolo 12, primo comma, lettera *e*), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

D) *Individuazione di effetti abrogativi espressi o impliciti*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Le abrogazioni previste dal presente disegno di legge sono tutte indicate all'articolo 15 del testo. Si prevede un'ipotesi di ultrattività di una norma (articolo 7 della legge n. 50 del 1999), resa necessaria dalla previsione di un breve regime transitorio nel passaggio dal vecchio sistema di semplificazione al nuovo sistema di semplificazione e riassetto.

3. VERIFICA DELL'IMPATTO NORMATIVO

Due i risultati evidenti del cambiamento previsto dal presente disegno di legge:

a) ridurre le norme vigenti In Italia, non più solo quantitativamente, ma anche qualitativamente (ciò equivale a riduzione dei poteri della pubblica amministrazione);

b) fornire al cittadino un unico strumento di facile consultazione di tutta la normativa primaria e regolamentare che continua ad esistere nella materia, che è stata sottoposta a riassetto.

RELAZIONE TECNICA

Le uniche norme della presente legge che comportano oneri finanziari per la loro attuazione sono gli articoli 10 e 11.

Articolo 10

Alla presente proposta normativa, che comporta la spesa di un miliardo di lire per l'anno 2001, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto alla voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla Tabella B della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per l'avvio dell'istituzione del registro informatico degli adempimenti per le imprese è necessario acquisire un impianto che sia costituito da un *hardware* di supporto, con n. 2 server SCSI in configurazione *cluster* muniti di dispositivi e soluzioni tecniche per alta disponibilità per un importo di lire 100.000.000 (cento milioni); un *hardware* accessorio (Array di dischi SCSI con gestore Raid 5, gruppo di continuità) per un importo pari a lire 50.000.000 (cinquanta milioni); un *software* di base (DBMS per la gestione delle informazioni, Web Server, SW interrogazione in ambiente Web) per un importo pari a lire 250.000.000 (duecentocinquanta milioni); un *software* specialistico (progettazione e sviluppo dei programmi di gestione che consentono l'accesso a tutto gli utenti alle basi dati tramite Internet), per un importo di lire 300.000.000 (trecento milioni), servizi vari, adattamento delle basi informative esterne alle caratteristiche del sistema centrale primo lotto, per un importo pari a lire 250.000.000 (duecentocinquanta milioni).

Il tutto ammontante, pertanto, alla somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo) come da prospetto che segue.

STIMA COSTI

<i>Impianto</i>	<i>Stima in milioni</i>
- HW di supporto con n. 2 server SCSI in configurazione <i>cluster</i> muniti di dispositivi e soluzioni tecniche per alta disponibilità)	100
- HW accessorio (Array di dischi SCSI con gestore Raid 5, gruppo di continuità)	50
- SW di base (DBMS per la gestione delle informazioni, Web Server, SW interrogazione in ambiente Web)	250
- SW specialistico (progettazione e sviluppo dei programmi di gestione che consentono l'accesso a tutti gli utenti alle basi dati tramite <i>Internet</i>)	300
- Servizi vari (adattamento delle basi informative esterne alle caratteristiche del sistema centrale primo lotto)	250
TOTALE . . .	1.000 circa

Articolo 11

Con la previsione di cui al presente articolo ci si propone di costituire una base documentale sulla normativa in materia di lavoro pubblico, allo scopo di favorire la piena visibilità e un'agevole integrazione tra le norme risultanti dalle modificazioni che incidono nel tempo sulla materia, che è caratterizzata da elevata dinamicità.

L'obiettivo fondamentale può essere raggiunto mediante la disponibilità di funzioni di accesso ai testi di legge e di navigazione ipertestuali tra i richiami esistenti tra di esse.

Un più efficace ausilio all'analisi della normativa esistente, funzionale alle iniziative di semplificazione, può derivare dalla disponibilità di meta-dati elaborabili automaticamente con la possibilità di ricostruire, eventualmente anche in materia grafica, le relazioni semantiche tra le norme.

L'onere dell'iniziativa è stato effettuato sulla base di stime indicative, che tengono in qualche modo conto della possibilità di riutilizzare gli esiti di esperienze effettuate per problematiche affini nell'ambito della pubblica amministrazione.

Infatti, la soluzione ipotizzata prevede che il formato dei dati si uniformerà allo *standard* che viene proposto per i testi normativi italiani, espresso in XML, anche allo scopo di consentire l'interoperabilità con altre banche dati. In particolar modo si dovrà assicurare la piena compatibilità con la banca dati dei contratti pubblici collettivi nazionali di lavoro dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), sviluppata con il contributo dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), già accessibile via *Internet*, e con altre iniziative già sviluppate.

Si presuppone inoltre che il sistema sarà accessibile via *Internet* e si ipotizza, come riferimento, l'acquisizione di servizi di *web hosting* della rete unitaria.

La tabella allegata quantifica dettagliatamente gli oneri previsti secondo le voci che seguono:

1. Studio di fattibilità

L'attività ha lo scopo di definire puntualmente obiettivi e confini dell'intervento dimensionando gli impegni; operare le scelte architettoniche e tecnologiche; definire le modalità di acquisizione e predisporre il capitolato, le bozze di contratto e tutta la necessaria documentazione amministrativa.

2. Inizializzazione della banca dati

È necessario disporre dei testi di legge di interesse del settore in formato digitale e provvedere alla loro trasformazione nel formato previsto

dal *software* applicativo. La realizzazione di funzionalità avanzate necessarie a consentire la navigazione della base documentale presuppone una attività redazionale di «marcatura» dei testi, sia di tipo strutturale sia di natura semantica, che necessita della supervisione di esperti giuristi.

3. Redazione

È necessario assicurare il tempestivo e corretto aggiornamento, attraverso una redazione che alimenti la banca dati con i testi normativi di nuova produzione, arricchiti della necessaria metainformazione, nel formato opportuno.

4. Sviluppo *software* applicativo

Comprende le prestazioni professionali previste per lo sviluppo di componenti *software ad hoc* e per la personalizzazione di pacchetti *software*.

5. Manutenzione evolutiva

Si prevede, a partire dal secondo anno di esercizio, un'attività di manutenzione evolutiva: questa potrebbe essere quantitativamente più ingente nel caso di espansioni significative del progetto.

6. Ospitalità *hardware*

Si presuppone che la banca dati venga resa accessibile via *Internet* senza limitazioni di accesso. Il servizio potrebbe anche inserirsi all'interno di un sito già esistente. Come riferimento per la stima dei costi si è considerato il listino prezzi del servizio di *hosting* dei siti *web* della rete unitaria della pubblica amministrazione, basato sulla occupazione dello spazio su disco che prevede tariffe decrescenti con le quantità acquisite. Si è riportato il valore del canone medio ipotizzando un'occupazione di 50 *MegaByte*.

7. Licenze di prodotti *software*

Il funzionamento del sistema si basa sull'utilizzo di un motore di ricerca testuale acquisito sul mercato, di cui si riporta una stima di prezzo di acquisto indicativa, per il primo anno e la spesa del canone di manutenzione per gli anni successivi.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Tariffa giornaliera (euro)	Primo anno		Anni successivi	
		n. gg.	totale euro	n. gg.	totale euro
1 Studio di fattibilità					
Consulente	774,95	20	15.499	-	-
2 Inizializzazione banca dati					
<i>strutturazione in XML a livello di comma</i>					
operatore	206,65	80	16.532	0	-
<i>metainformazione</i>					
giurista	516,63	30	15.499	0	-
3 Redazione					
giurista	516,60	10	5.166	40	19.819,33
operatore	206,65	40	8.266	100	19.819,33
4 Sviluppo Software applicativo					
capo progetto	774,95	20	15.499	-	-
analista	413,29	120	49.595	-	-
analista programmatore	309,97	240	74.393	-	-
5 Manutenzione evolutiva					
analista <i>senior</i>	516,45	0	-	40	19.819,33
analista programmatore	309,87	0	-	120	35.674,79
6 Ospitalità Hardware	Canone mensile	Mesi			
<i>Hosting</i>	1549,83	12	18.598	12	17.837,39
7 Licenze prodotti software					
		12	51.662	12	4.954,83
TOTALE senza IVA . . .			270.709		117.925,00
TOTALE con IVA . . .			324.850		141.510,00

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

Art. 1.

(Riassetto normativo e codificazione)

1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *1.* Il Governo, entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto

normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ad uno o più dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) codificazione della normativa primaria regolante la materia, come definita a seguito del riassetto normativo, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta;

b) indicazione esplicita delle norme sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione e al contraddittorio, che regolano i procedimenti amministrativi cui si attengono i regolamenti previsti dal comma 4 del presente articolo, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) eliminazione generalizzata degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

f) promozione degli interventi di autoregolazione per *standard* qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

g) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

h) attuazione del principio di sussidiarietà, in coerenza con la normativa sulla ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato, regioni e autonomie locali;

i) adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi formali e metodologici:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori

omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c);

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le regioni a statuto ordinario, per quanto di loro competenza, regolano le materie oggetto di riassetto normativo, nel rispetto dei principi fissati dai commi da 1 a 4 e dalle leggi annuali di semplificazione e

riassetto normativo, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari; i pareri sono resi rispettivamente nei termini di novanta giorni e di quarantacinque giorni. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorso quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

8. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

9. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi formali e metodologici di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

10. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa».

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali di cui alla presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) ricorso al riassetto normativo per materie;

c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifica-

zioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;

e) coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

f) individuazione dei principi fondamentali della legislazione statale a cui le regioni si devono attenere nell'attività di semplificazione e di riassetto normativo;

g) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.

2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

Art. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia;

b) indicazione di misure tecniche di prevenzione per le piccole e medie imprese e per il settore dell'agricoltura;

c) individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;

d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro.

Art. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;

c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;

d) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;

e) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono quest'attività nei confronti del pubblico;

f) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;

h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),

agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

h) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.

Art. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione della normativa allo scopo di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e tenendo conto della necessità di evitare sovrapposizioni con gli interventi conferiti alle regioni in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi;

c) delegificazione e rinvio alla normativa regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo

1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedendo in particolare i destinatari degli interventi, le spese ammissibili, la tipologia e la misura delle agevolazioni, nonché procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese;

d) adeguamento delle disposizioni applicative sulla base del quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Art. 6.

(Riassetto in materia di energia)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nonché nel rispetto delle competenze conferite alle regioni in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) promozione della competizione nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo anche alla normativa di vigilanza e di regolazione dei servizi di pubblica utilità ed a quella sui poteri del Ministro per le attività produttive;

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico.

Art. 7.

(Riassetto in materia di informatizzazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per la revisione delle norme concernenti:

a) l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;

b) la firma elettronica;

c) i compiti e l'organizzazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri operanti nel settore dell'informatica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo delle reti telematiche nella pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 vanno inoltre osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie già adottate o che saranno adottate, entro il termine di esercizio della delega stessa, nelle materie indicate al comma 1;

b) previsione di sistemi facoltativi di adeguamento ai livelli più alti di *standard* di sicurezza per la firma elettronica fissati in sede internazionale, ad integrazione della normativa di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ai sensi della legge 29 dicembre 2000, n. 422;

c) revisione della disciplina vigente al fine precipuo di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso alla gamma più ampia

di servizi con la massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari;

d) riordinamento e razionalizzazione delle diverse strutture operanti nel campo dell'informatica e accorpamento delle stesse per funzioni omogenee;

e) distinzione tra i centri preposti alla definizione dell'indirizzo politico e alla strategia nel settore e quelli incaricati della gestione operativa e della vigilanza tecnica;

f) individuazione degli organismi e degli strumenti per la valutazione dei risultati delle attività e dell'impatto delle innovazioni derivanti dalla diffusione delle nuove tecnologie nella vita economica e sociale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI

Art. 8.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti)

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste od a contenuto generale.

3. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 9.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti)

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Corte può inoltre riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega».

3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

CAPO III

MISURE TELEMATICHE

Art. 10.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale raccoglie l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività d'impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

Art. 11.

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta.

Art. 12.

(Consultazione in via telematica)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione in via telematica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. Per la legge di semplificazione dell'anno 2002, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 2002 e al 30 novembre 2001.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Sono, comunque, fatte salve le procedure avviate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per le quali sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, nonché gli effetti delle stesse.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10 pari a lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, valutato in euro 324.850 per l'anno 2002 ed in euro 141.510 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo delle

proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere *g)*, *h)* ed *i)*. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

3. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 25, 28, 32, 33, 34, 36, 68, 74, 98-*bis*, 99 e 112-*ter*.

4. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17 e 44.

5. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, è soppressa la previsione di cui al numero 40.

